Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 249

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 8 ottobre 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

### Ricompense al valor militare

*Decreto Presidenziale del 5 settembre 1957*

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

DI MAURO Nicola di Edoardo e di Della Corte Elvira, da Cava de' Tirreni (Salerno), classe 1911, capitano medico in s.p.e., 2° fanteria « Re ». — Dirigente del servizio sanitario, con sereno spezzo del pericolo accorreva volontario presso un reparto che aveva subito notevoli perdite e, sotto l'imperversare del fuoco nemico, si prodigava instancabilmente nel soccorso dei feriti, dando prova di profondo senso del dovere, e spirito di sacrificio. — Ostrovica (Balcania), 30 agosto 1942.

GRANCAGNOLO Antonino di Antonino, classe 1922, distretto Catania, soldato 278° fanteria « Vicenza ». — In dieci giorni di ripiegamento, in condizioni climatiche particolarmente avverse, dava prova di ardimento, elevato spirito di sacrificio e alto senso del dovere. Rimaneva in seguito disperso. — Fronte russo, gennaio 1943.

PENCO Mario di Agostino, da Sant'Ilario Ligure (Genova), classe 1922, alpino Divisione alpina « Cuneense ». — In cruento scontro con forze superiori per mezzi e uomini dava prova di sangue freddo, audacia, indomito valore. Durante dieci giorni di ripiegamento attraverso la steppa, in condizioni di clima decisamente avverse, si distingueva per elevato spirito combattivo. Veniva in seguito sopraffatto e catturato con i superstiti della colonna ormai esausti. — Fronte russo, 17-27 gennaio 1943.

ROSA Ferdinando fu Antonio e fu Invernizzi, da San Giorgio di Lomellina (Pavia), classe 1898, capitano f. complemento, 78° fanteria « Lupi di Toscana ». - Assumeva il comando di un battaglione fucilieri in linea duramente provato in precedenti giorni di lotta. Ferito, disdegnava ogni cura e rimaneva al suo posto, continuando a guidare i reparti dipendenti finchè, per ordine superiore, era costretto a recarsi al posto di medicazione. — Mali Tabaian, fronte greco, 14-15 gennaio 1941.

**(5630)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 agosto 1957, n. 877.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale parrocchiale di San Francesco di Paola, in Iesi (Ancona).**

N. 877. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale parrocchiale di San Francesco di Paola, in Iesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *settembre* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 107, *foglio n.* 179. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 agosto 1957, n. 878.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Nicola, in frazione Meana del comune di Allerona (Terni), con l'assegnazione del relativo territorio alla parrocchia di Santa Maria, in detto Comune e con l'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in frazione Fabro Scalo del comune di Fabro (Terni).**

N. 878. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Orvieto in data 20 dicembre 1956, integrato con due allegati dell'8 novembre 1956 e con dichiarazione in data 18 maggio 1957, relativo alla soppressione della parrocchia di San Nicola, in frazione Meana del comune di Allerona (Terni), con l'assegnazione del relativo territorio alla parrocchia di Santa Maria, in detto Comune, e alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in frazione Fabro Scalo del comune di Fabro (Terni), con la dote rappresentata dal patrimonio già costituente il beneficio della soppressa parrocchia di San Nicola.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *settembre* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 107, *foglio n.* 178. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 agosto 1957, n. 879.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Vittoria, in zona Salita Angeli del comune di Genova.**

N. 879. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 12 settembre 1956, integrato con postilla del 10 novembre 1956 e dichiarazione 27 marzo 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Vittoria, in zona Salita Angeli del comune di Genova, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *settembre* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 107, *foglio n.* 180. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 agosto 1957, n. 880.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. V. M. Immacolata, in frazione San Pietro Lametino del comune di Sant'Eufemia Lamezia (Catanzaro).**

N. 880. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nicastro in data 25 marzo 1955, integrato con dichiarazione del 10 novembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia della B.V.M. Immacolata, in frazione San Pietro Lametino del comune di Sant'Eufemia Lamezia (Catanzaro), con la dote costituita da un appezzamento di terreno, donato dal dott. Rufo Ruffo della Scaletta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *ottobre* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 108, *foglio n.* 2. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1957.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, di terreni di proprietà della ditta Curato Mariannina e Baldassarre fu Giandomenico, in comune di Biccari (Foggia).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1951, n. 1387, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della ditta Curato Mariannina e Baldassarre fu Giandomenico per i terreni ricadenti in agro del comune di Biccari (provincia di Foggia);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo: con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 27 novembre 1951, n. 1387, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione dell'indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 27 novembre 1951, n. 1387.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1957

GRONCHI

COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1957*
*Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 307.* — ANGELINI

ALLEGATO

**Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 27 novembre 1951, n. 1387, intestati alla ditta Curato Mariannina e Baldassarre fu Giandomenico, in comune di Biccari (Foggia) e trasferiti in proprietà dell'Ente per lo svilupo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.**

| DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ | Numero del foglio di mappa | Numero di mappa | Subalterni | QUALITÀ | Classe | SUPERFICIE ettari | are | centiare | REDDITO DOMINICALE Lire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3373) | | | | | | | | | |
| Santa Maria | 9 | 1 | — | Seminativo | II | 26 | 09 | 24 | 10.436,96 |

I sopradescritti terreni confinano a:
*nord*: con proprietà dello stesso del comune di Lucera;
*est*: con la strada comunale Castelluccio Valmaggiore Lucera;
*ovest*: con strada Biccari Lucera;
*sud*: con diversi quotisti.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.713.609,60 (duemilionisettecentotredicimilaseicentonove e centesimi 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto: *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
COLOMBO

(5586)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957.

**Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Salemi (Trapani) all'Ente Acquedotti Siciliani.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 12 settembre 1956, n. 429, del Consiglio comunale di Salemi (Trapani), resa esecutiva il 2 ottobre 1956, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 6 ottobre 1956 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per la assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Salemi;

Vista la convenzione 9 febbraio 1957 in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Salemi passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Salemi (Trapani).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 9 febbraio 1957, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1957

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1957*
*Registro n. 33, foglio n. 253*

(5666)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957.

**Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Marianopoli (Caltanissetta) all'Ente Acquedotti Siciliani.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 27 agosto 1955, n. 13, del Consiglio comunale di Marianopoli (Caltanissetta), resa esecutiva il 25 gennaio 1956, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 3 marzo 1956 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per la assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Marianopoli;

Vista la convenzione 1° agosto 1956 in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Marianopoli passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Marianopoli (Caltanissetta).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 1° agosto 1956, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1957

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1957*
*Registro n. 33, foglio n. 252*

(5665)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1957.

**Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visti gli artt. 19, 20 e 31 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreto Presidenziale 7 aprile 1955, n. 650;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, in data 22 agosto 1957, con il quale

il prof. Giuseppe De Meo è stato nominato presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione e di controllo della Cassa medesima;

Viste le designazioni delle Organizzazioni sindacali di categoria e delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Ciampa cap. Domenico, Napoli com. Mario e Mucci comandante Luigi, in rappresentanza degli equipaggi di navi passeggeri da carico a propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili e velieri e motovelieri da traffico;

Barbon Silvano, Ricci comandante Giorgio e Sinesio Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Muto comandante Ugo, in rappresentanza dei comandanti di navi;

Montella cap. Gennaro, Longobardo comandante Pietro e Pirandello cap. Giuseppe, in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico;

Bassi dott. Aldo e Fidato dott. Alberto, in rappresentanza degli armatori di pescherecci;

D'Alessio dott. Ettore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Muro dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Ventura dott. Giovanni Battista, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il Collegio sindacale della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, è composto come segue:

*Presidente*:

Sparacio dott. ing. Vito, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*Membri*:

Dellino magg. Nicola, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Gattola Ostilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Buzzo rag. Remo, in rappresentanza della gente di mare;

Manfellotto dott. rag. Umberto, in rappresentanza degli armatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1957.

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

*Il Ministro per la marina mercantile*
CASSIANI

(5682)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 19 settembre 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Sergio Moreno Catalan, Console del Cile a Genova.

(5689)

In data 19 settembre 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Walker Givan, Console degli Stati Uniti d'America a Trieste.

(5690)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

### Attivazione di servizi fonotelegrafici

In data 10 dicembre 1956 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'ufficio locale di Casnigo (Bergamo).

(5709)

In data 7 gennaio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Plesio (Como).

(5721)

In data 21 febbraio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Gornate Olona (Varese).

(5708)

In data 1° aprile 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Cagno (Como).

(5720)

In data 27 aprile 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Pregola (Pavia).

(5719)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

Con decreti Ministeriali in data 8 agosto 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e all'Ente per la colonizzazione del Delta padano in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 125, del 17 maggio 1957.

| Numero d'ordine | DITTA ESPROPRIATA | Comune di ubicazione dei terreni espropriati | Superficie espropriata Ha. | Decreto Presidenziale di espropriazione | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N. | Data | Gazzetta Ufficiale N. | Gazzetta Ufficiale Data |
| | **Ente Maremma tosco-laziale** | | | | | | |
| 1 | BEDARIDA Guido e Umberto, fratelli, di David e Delfino Rosaria fu Antonio, maritata BEDARIDA | Massa Marittima | 304.31.67 | 2762 | 29-11-52 | 8 s. o. 1 | 12- 1-53 |
| 2 | BICOCCHI Michele fu Emilio | Pomarance | 165.58.50 | 3620 | 18-12-52 | 15 s. o. 1 | 20- 1-53 |
| 3 | CECCHERINI Corinno di Terige | Campagnatico | 63.14.25 | 1881 | 26-10-52 | 285 s. o. | 9-12-52 |
| 4 | CECCHERINI Corinno di Terige | Civitella Paganico | 40.97.50 | 1882 | 26-10-52 | 285 s. o. | 9-12-52 |
| 5 | DELLA GHERARDESCA Ugolino fu Guido Alberto | Pomarance | 160.55.65 | 915 | 30- 8-51 | 212 s. o. | 15- 9-51 |
| 6 | FERRARI Rotilio fu Luigi | Roma | 169.98.80 | 4351 | 28-12-52 | 19 s. o. 8 | 24- 1-53 |
| 7 | GHEZZI Guido Angelo e Gino, fratelli, fu Giuseppe | Magliano in Toscana | 120.26.20 | 3646 | 18-12-52 | 15 s. o. 1 | 20- 1-53 |
| 8 | LOCATELLI Umberto e Mario fu Giovanni | Roma | 232.39.20 | 3652 | 18-12-52 | 15 s. o. 1 | 20- 1-53 |
| 9 | LORENZELLI Umberto fu Arcangelo | Campiglia Marittima | 1.20.59 | 837 | 27- 5-52 | 163 s. o. | 16- 7-52 |
| 10 | RUSCHI Giulio di Cesare | Piombino | 3.46.31 | 1773 | 3-10-52 | 280 s. o. | 3-12-52 |
| 11 | SERGARDI BIRINGUCCI SPANNOCCHI PICCOLOMINI Alessandro fu Fabio | Campagnatico | 389.17.74 | 958 | 25- 6-52 | 174 s. o. | 29- 7-52 |
| 12 | SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIALE ITALIANA « FONDI RUSTICI », con sede in Roma | Castiglione d'Orcia | 721.98.04 | 386 | 2- 4-52 | 102 s. o. | 2- 5-52 |
| 13 | SOCIETA' ANONIMA « PAGANICO », con sede in Civitella Paganico | Roccastrada | 231.17.30 | 3557 | 18-12-52 | 14 s. o. 4 | 19- 1-53 |
| 14 | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE « L'ARATRICE » SEBASTIANO TREVISAN, con sede in Vicenza | Civitella Paganico | 292.93.93 | 2831 | 29-11-52 | 8 s. o. 3 | 12- 1-53 |
| 15 | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE « L'ARATRICE » SEBASTIANO TREVISAN, con sede in Vicenza | Roccastrada | 62.60.07 | 2832 | 29-11-52 | 8 s. o. 3 | 12- 1-53 |
| 16 | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE « L'ARATRICE » SEBASTIANO TREVISAN, con sede in Vicenza | Roccastrada | 115.49.73 | 3552 | 18-12-52 | 14 s. o. 4 | 19- 1-53 |
| 17 | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE « L'ARATRICE » SEBASTIANO TREVISAN, con sede in Vicenza | Civitella Paganico | 25.54.16 | 3849 | 27-12-52 | 16 s. o. 3 | 21- 1-53 |
| | **Ente Delta padano** | | | | | | |
| 18 | MALVEZZI Ausonio fu Mario | Cavarzere | 298.80.64 | 4174 | 28-12-52 | 19 s. o. 3 | 24- 1-53 |

Roma, addì 21 settembre 1957

(5592)

| Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi | | | | Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 15-2-1952, n. 70) | Ammontare interessi (Art. 6 legge 15-3-1956, n. 156) (capitale nominale) | Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria | | TESORERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In data 8-8-1957 | Registrazione alla Corte dei conti | | | | | | | |
| | Data | Reg. Agric. | | | | | | |
| N. | | N. | Foglio | Lire | Lire | | | |
| 3158/1062 | 12- 9-57 | 20 | 106 | 21.445.000 | 4.120.000 | Banca Nazionale del Lavoro | Sede di Roma | Roma |
| 3159/1063 | 12- 9-57 | 20 | 107 | 19.230.000 | 3.685.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3161/1065 | 12- 9-57 | 20 | 108 | 5.390.000 | 1.210.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3162/1066 | 12- 9-57 | 20 | 109 | 3.855.000 | 865.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3163/1067 | 12- 9-57 | 20 | 110 | 4.050.000 | 1.160.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3164/1068 | 12- 9-57 | 20 | 111 | 3.535.000 | 670.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3165/1069 | 12- 9-57 | 20 | 94 | 7.665.000 | 1.465.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3167/1071 | 12- 9-57 | 20 | 95 | 27.620.000 | 5.240.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3168/1072 | 12- 9-57 | 20 | 96 | 175.000 | 40.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3169/1073 | 12- 9-57 | 20 | 97 | 415.000 | 80.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3170/1074 | 12- 9-57 | 20 | 98 | 35.975.000 | 8.665.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3171/1075 | 12- 9-57 | 20 | 99 | 41.905.000 | 10.760.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3172/1076 | 12- 9-57 | 20 | 100 | 17.460.000 | 3.325.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3173/1077 | 12- 9-57 | 20 | 101 | 24.240.000 | 4.645.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3174/1078 | 12- 9-57 | 20 | 102 | 7.390.000 | 1.415.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3175/1079 | 12- 9-57 | 20 | 103 | 13.030.000 | 2.495.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3176/1080 | 12- 9-57 | 20 | 104 | 2.190.000 | 415.000 | Id. | Id. | Id. |
| 3177/1081 | 12- 9-57 | 20 | 105 | 56.160.000 | 12.335.000 | Banca Naz. dell'Agricoltura | Sede Bologna | Bologna |

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## RIFORMA FONDIARIA

### Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 15 luglio 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

| Numero d'ordine | DITTA ESPROPRIATA | Decreto Presidenziale di espropriazione | | Decreto Presidenziale di liquidazione indennità | | | Decreto Ministeriale liquidazione interessi | | | | Ammontare indennità (arrotondato) | Ammontare interessi arrotondato | Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria | TESORERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Gazzetta Ufficiale | | Data 15-7-1957 | Registrazione alla Corte dei conti | Reg. Agric. | | | | | |
| | | Data | N. | Data | N | Data | N. | Data | N. | Foglio | L. | L. | | |
| | **Ente Puglia e Lucania** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CAMICIA Elisabetta fu Francesco in ZECCA | 6- 9-52 | 1359 | 26- 4-54 | 179 | 7- 8-54 | 3530/1434 | 29- 8-57 | 19 | 198 | 1.915.000 | 150.000 | Banco Napoli Sede Bari | Bari |
| 2 | DELL'AGLIO Elvira fu Luigi | 25- 6-52 | 922 | 14- 9-54 | 286 | 14-12-54 | 3531/1435 | 29- 8-57 | 19 | 197 | 3.910.000 | 350.000 | Id. Id. | Id. |
| 3 | DI FAZIO Enrico fu Vincenzo | 25- 6-52 | 923 | 14- 9-54 | 287 | 15-12-54 | 3532/1436 | 29- 8-57 | 19 | 195 | 6.525.000 | 580.000 | Id. Id. | Id. |
| 4 | GALANTI Maria-Carmela, maritata SICILIANO e Margherita, vedova NIUTTA, sorelle, fu Giovanni-Vincenzo | 25- 6-52 | 924 | 1- 3-55 | 112 | 16- 5-55 | 3533/1437 | 29- 8-57 | 19 | 194 | 4.230.000 | 480.000 | Id. Id. | Id. |
| 5 | IULA Alcibiade fu Francesco | 25- 6-52 | 930 | 4- 2-55 | 105 | 7- 5-55 | 3534/1438 | 29- 8-57 | 19 | 193 | 4.405.000 | 505.000 | Id. Id. | Id. |
| 6 | L'ABRIOLA Gemma fu Pietrantonio | 14- 5-52 | 490 | 31- 7-54 | 253 | 3-11-54 | 3535/1439 | 29- 8-57 | 19 | 192 | 3.405.000 | 335.000 | Id. Id. | Id. |
| 7 | LACERTOSA Silvestro fu Nicola | 25- 6-52 | 931 | 14- 9-54 | 286 | 14-12-54 | 3536/1440 | 29- 8-57 | 19 | 191 | 3.355.000 | 295.000 | Id. Id. | Id. |
| 8 | LAURIDIA Nicola di Giuseppe | 27- 5-52 | 792 | 30- 9-55 | 290 | 17-12-55 | 3537/1441 | 29- 8-57 | 19 | 190 | 2.195.000 | 310.000 | Id. Id. | Id. |
| 9 | LO MUZIO Lorenzo fu Francesco | 27- 5-52 | 793 | 24-12-55 | 69 | 23- 3-56 | 3538/1442 | 29- 8-57 | 19 | 189 | 1.840.000 | 310.000 | Id. Id. | Id. |
| 10 | PAOLUCCI Carlo fu Filiberto | 27- 5-52 | 795 | 23- 3-54 | 134 | 14- 6-54 | 3539/1443 | 29- 8-57 | 19 | 188 | 4.055.000 | 265.000 | Id. Id. | Id. |
| 11 | PETRILLI Luigi fu Raffaele | 14- 5-52 | 496 | 7- 5-54 | 178 | 6- 8-54 | 3540/1444 | 29- 8-57 | 19 | 187 | 3.655.000 | 360.000 | Id. Id. | Id. |
| 12 | PETRILLI Vincenzo fu Raffaele | 14- 5-52 | 497 | 7- 5-54 | 178 | 6- 8-54 | 3541/1445 | 29- 8-57 | 19 | 186 | 3.880.000 | 380.000 | Id. Id. | Id. |
| 13 | SARACENO Ada fu Mauro | 27- 5-52 | 801 | 16- 3-56 | 140 | 9- 6-56 | 3542/1446 | 29- 8-57 | 19 | 185 | 2.945.000 | 495.000 | Id. Id. | Id. |
| 14 | SARACENO Ida Dora fu Mauro | 27- 5-52 | 802 | 31- 7-54 | 253 | 3-11-54 | 3543/1447 | 29- 8-57 | 19 | 184 | 9.725.000 | 905.000 | Id. Id. | Id. |
| 15 | SPAGNOLI Giuseppe fu Sebastiano | 27- 5-52 | 806 | 14- 9-54 | 281 | 7-12-54 | 3544/1448 | 29- 8-57 | 19 | 183 | 5.125.000 | 465.000 | Id. Id. | Id. |
| 16 | TROTTA Giandomenico fu Francesco | 27- 5-52 | 809 | 14- 9-54 | 281 | 7-12-54 | 3545/1449 | 29- 8-57 | 19 | 182 | 2.440.000 | 225.000 | Id. Id. | Id. |

Roma, addì 16 settembre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(5507)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## RIFORMA FONDIARIA

### Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

*Ente trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna*

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Uras (Cagliari), di complessivi ettari 21.94.88, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1616 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta ONNIS-MARCIAS Salvatore fu Sebastiano e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 487.571,05 (lire quattrocentottantasettemilacinquecentosettantuno e cent. 5), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 26 novembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Foglio di mappa 4, numero di mappa 2, superficie ettari 12.09.90;

Foglio di mappa 10, numero di mappa 16, superficie ettari 0.04.20;

Foglio di mappa 15, numero di mappa 72, superficie ettari 3.39.65.

*Corrige*

Foglio di mappa 4, numero di mappa 2, superficie ettari 12.89.90;

Foglio di mappa 10, numero di mappa 16, superficie ettari 0.40.20;

Foglio di mappa 15, numero di mappa 72, superficie ettari 2.48.73.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5698)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Villamassargia (Cagliari), di complessivi ettari 4.00.15 espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1801 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta PORCU Anita fu Giuseppe e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 54.147 (lire cinquantaquattromilacentoquarantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 5 dicembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Foglio di mappa *c*-5, numero di mappa 26, superficie ettari 2.18.00;

Foglio di mappa *d*-5, numero di mappa 59, superficie ettari 0.73.75.

*Corrige*

Foglio di mappa *c*-5, numero di mappa 26, superficie ettari 2.18.10;

Foglio di mappa *d*-5, numero di mappa 59, superficie ettari 0.75.75.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5699)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Laconi (Nuoro), di complessivi ettari 9.20.25, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1797 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta DALMASSO Lucrezio fu Agostino e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 146.410,70 (lire centoquarantaseimilaquattrocentodieci e cent. 70), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 5 dicembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Foglio di mappa 19, numero di mappa 18, superficie ettari 9.20.25, reddito dominicale 240,49.

*Corrige*

Foglio di mappa 19, numero di mappa 18, superficie ettari 9.20.25; reddito dominicale 340,49.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5696)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Muravera (Cagliari), di complessivi ettari 5.39.75, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1816 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta SULIS SAGGIANTE Graziella fu Enrico e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 91.504,10 (lire novantunomilacinquecentoquattro e cent. dieci), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 5 dicembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Foglio di mappa 30, numero di mappa 20-*c*, qualità pascolo cespugliato 2(p), reddito dominicale 455;

Foglio di mappa 27, numero di mappa 3-*a*, qualità pascolo arborato 1(p), reddito dominicale 415;

Foglio di mappa 20, numero di mappa 64, seminativo 1(p), reddito dominicale 360.

*Corrige*

Foglio di mappa 30, numero di mappa 20-*c*, qualità pascolo cespugliato 1(p), reddito dominicale 450;

Foglio di mappa 27, numero di mappa 3-*a*, qualità pascolo 2(p), reddito dominicale 355;

Foglio di mappa 20, numero di mappa 64, qualità pascolo cespugliato 1 (p), reddito dominicale 450.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5701)

### Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 22 ottobre 1956, n. 267, alla pagina 3811, n. 1 d'ordine dell'elenco (ditta BIANCO Giuseppe fu Paolino), colonna 11, data di decorrenza degli interessi, in luogo di: « 1-10-53 », leggasi « 27-2-53 ».

(5693)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Fumane, località Monte Rumiala (Verona)**

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 4 agosto 1954, 16 agosto 1955 e 8 agosto 1956, nella zona di Fumane, località Monte Rumiala (Verona), della estensione di ettari 600 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 4 agosto 1954, s'intende prorogato fino a nuova disposizione.

(5717)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento della Società cooperativa di consumo di Camugnano, località Bargi (Bologna)**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 settembre 1957, la Società cooperativa di consumo di Camugnano, località Bargi (Bologna), costituita con atto notarile in data 12 giugno 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5687)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso di rettifica**

A rettifica della pubblicazione riportata a pag. 3455 della *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 20 settembre 1957, si chiarisce che il mutuo a pareggio del bilancio 1955 del comune di Messina, autorizzato con decreto in data 6 giugno 1957, è di L. 3.200.000.000 anzichè di L. 2.300.000.000.

(5722)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Accreditamento di notai**

Si rende noto che, con decreti Ministeriali del 22 giugno 1957, i notai dott. Francesco Deflorio e dott. Vito Padolecchia, residenti ed esercenti in Bari, sono stati accreditati presso l'ufficio provinciale del Tesoro di quella città per le operazioni di Debito pubblico.

*Il direttore generale*: SCIPIONE

(5727)

Si rende noto che, con decreto Ministeriale del 4 settembre 1957, il notaio dott. Aldo Alessandrini, residente ed esercente in Latina, è stato accreditato presso l'ufficio provinciale del Tesoro di quella città, per le operazioni di Debito pubblico.

*Il direttore generale*: SCIPIONE

(5726)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

**Corso dei cambi del 7 ottobre 1957 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,93 | 624,90 | 624,96 | 624,93 | 624,87 | 624,98 | 624,93 | 624,95 | 624,93 | 624,93 |
| $ Can. | 643,85 | 643,20 | 643,50 | 643,25 | 642 — | 644,75 | 642,875 | 643,375 | 643,375 | 643,50 |
| Fr. Sv. lib. | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,81 | 145,70 | 145,83 | 145,82 | 145,815 | 145,83 | 145.82 |
| Kr. D. | 90,75 | 90,72 | 90,79 | 90,80 | 90,80 | 90,72 | 90,76 | 90,725 | 90,80 | 90,75 |
| Kr. N. | 88,09 | 88,07 | 88,10 | 88,14 | 88,135 | 88,07 | 88,11 | 88,08 | 88,10 | 88,10 |
| Kr. Sv. | 121,32 | 121,35 | 121,45 | 121,47 | 121,45 | 121,32 | 121,42 | 121,39 | 121,38 | 121,40 |
| Fol. | 165,30 | 165,43 | 165,55 | 165,57 | 165,50 | 165,16 | 165,54 | 161 — | 165,41 | 165,50 |
| Fr. B. | 12,53 | 12,53 | 12,54 | 12,5375 | 12,53 | 12,53 | 12,53375 | 12,536 | 12,53 | 12,535 |
| Fr. Fr. | 148,96 | 148,80 | 148,93 | 148,90 | 148,80 | 148,98 | 148,90 | 148,20 | 148,90 | 149 — |
| Fr. Sv. acc. | 143,61 | 143,55 | 143,62 | 143,70 | 143,55 | 143,81 | 143,66 | 143,60 | 143,58 | 143,60 |
| Lst. | 1755,55 | 1756,50 | 1757,375 | 1758,50 | 1757,50 | 1754,87 | 1757,50 | 1755,75 | 1756,75 | 1756,75 |
| Dm. occ. | 149,80 | 149,80 | 149,83 | 149,83 | 149,80 | 149,83 | 149,79 | 149,82 | 149,79 | 149,82 |
| Scell. Aust. | 24,18 | 24,19 | 24,19 | 24,195 | 24,20 | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 24,195 |

**Media dei titoli del 7 ottobre 1957**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 62,75 |
| Id. 3,50 % 1902 | 58 — |
| Id. 5 % 1935 | 92,90 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,45 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 74,30 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 86,80 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 80,875 |
| Id. 5 % 1936 | 95,525 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 81 — |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 79,625 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,30 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,05 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 94,45 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 93,075 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 92,70 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 92,50 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 92,50 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 92,50 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 7 ottobre 1957**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,93 |
| 1 Dollaro canadese | 643,062 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,817 |
| 1 Corona danese | 90,78 |
| 1 Corona norvegese | 88,125 |
| 1 Corona svedese | 121,445 |
| 1 Fiorino olandese | 165,555 |
| 1 Franco belga | 12,536 |
| 100 Franchi francesi | 148,90 |
| 1 Franco svizzero acc. | 143,68 |
| 1 Lira sterlina | 1758 — |
| 1 Marco germanico | 149,81 |
| 1 Scellino austriaco | 24,192 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Composizione della Commissione del concorso per esame a quarantaquattro posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 24 gennaio 1957.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1957, col quale è stato indetto un concorso per esame a quarantaquattro posti di ufficiale giudiziario;

Visto l'art. 6 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esame a quarantaquattro posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 24 gennaio 1957, è composta come segue:

*Presidente*:

Lo Schiavo dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione.

*Componenti effettivi*:

1. Cataldi dott. Pietro, presidente di sezione della Corte di cassazione, in funzione di direttore generale, capo del personale, membro di diritto;
2. Napolitano dott. Antonio, magistrato di Corte d'appello, in funzione di presidente di sezione del Tribunale di Roma;
3. Martinelli dott. Carlo, magistrato di Corte d'appello, in funzione di ispettore superiore presso il Ministero di grazia e giustizia;
4. Sabbadini dott. Sigismondo, ufficiale giudiziario in servizio nella sede di Roma.

*Componenti supplenti*:

1. Conte dott. Guido, magistrato di Corte d'appello, in funzione di direttore dell'Ufficio 3° personale, membro di diritto;
2. Albanesi dott. Alfredo, magistrato di Corte d'appello, in funzione di consigliere della Corte d'appello di Roma;
3. Valenti dott. Antonio, magistrato di Corte d'appello, addetto al Ministero di grazia e giustizia;
4. Sarti Armando, ufficiale giudiziario in servizio nella sede di Roma.

*Segretari*:

1. Antonucci Aldo, cancelliere addetto al Ministero di grazia e giustizia:
2. Simi Lattanzio, cancelliere addetto al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 18 settembre 1957

p. *Il Ministro*: SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *settembre* 1957
*Registro n.* 8, *foglio n.* 327. — BOVIO

(5728)

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, concernente la proroga delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici di questo Ministero aventi sede in quella Regione, è indetto un concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

*A*) diploma di licenza di scuola media conseguito ai sensi della legge 1° luglio 1940, n. 899, oppure diploma di licenza di scuola professionale femminile o di scuola secondaria di avviamento professionale conseguiti, rispettivamente, ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 e della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Sono validi, altresì, i diplomi rilasciati dagli istituti di primo grado ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054, e il diploma di licenza rilasciato dalle cessate scuole di avviamento al lavoro governativo o pareggiate, nonchè i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica, quello di ammissione alla quarta classe ginnasiale e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti;

*B*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 24.

L'indicato limite massimo di età è elevato:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

*c*) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

*e*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

*f*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*g*) per i profughi dai territori esteri;

*h*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia, o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) a 39 anni:

*a*) per i combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche in qualità di

assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni:

*a*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

*b*) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

*c*) per i funzionari che, prima dell'istituzione dello I.R.C.E., siano stati in servizio presso le organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio stesso nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

6) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In caso di cumulo dei benefici di cui ai precedenti punti il limite massimo non può superare i 40 anni di età;

7) a 45 anni, rimanendo, però, assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire della stessa elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal cennato limite massimo di età di 24 anni nei riguardi degli impiegati civili dei ruoli organici o dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati, contemporaneamente, come civili;

*C*) cittadinanza italiana;

*D*) buona condotta;

*E*) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 24 anni, i titoli che dànno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione nella Regione Trentino-Alto Adige.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme stabilite dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la stessa qualifica o corrispondente soppresso grado tredicesimo del medesimo ruolo, senza conseguirvi l'idoneità.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina ai posti messi a concorso con il presente decreto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Il personale già imbarcato su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la stessa guerra, presenterà l'apposito certificato delle competenti autorità marittime, sempre su carta da bollo da L. 100;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 100;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni

Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/O.M., del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione in invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*g*) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

*h*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a quello Stato o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*i*) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953 n. 142, in carta da bollo da L. 100;

*l*) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato del prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di 1ª categoria che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

*m*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*n*) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

*o*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'africa italiana;

*p*) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi nel grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*q*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero coloro che siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazioni rilasciate su carta da bollo di L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*r*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta legale, rilasciato dalla competente autorità israelitica

*s*) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*t*) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di cui alla precedente lettera *a*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi tra di essi anche i figli caduti in guerra;

*u*) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*v*) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

*z*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio e non reimpiegati dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare competente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *A*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma,

sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;

2) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni e non superati i limiti massimi stabiliti nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore territorialmente competente;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

5) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti stessi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica o dal cancelliere da lui delegato. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

8) uno dei seguenti documenti militari:

per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

*a*) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, per gli ufficiali;

*b*) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, per i sottufficiali o militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente;

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica);

*b*) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo;

per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal compentente Consiglio di leva:

*a*) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

*b*) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di Porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

*a*) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

*b*) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di buona condotta morale e civile), 5) (certificato di godimento dei diritti politici), 6) (certificato generale del casellario giudiziale) e 7) (certificato medico) non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 7, contenente l'indicazione delle qualifiche o dei giudizi complessivi relativi all'ultimo triennio;

2) titoli di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera, i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto, a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una orale e di una prova pratica di dattilografia, in base al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari, nei locali che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale e quella pratica di dattilografia avranno luogo in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con decreto Ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, ovvero di L. 200, se l'autenticazione è fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore territorialmente competente, salvo i casi indicati nell'ultimo comma del precedente art. 7;

*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto;

*g*) carta d'identità.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo la composizione prevista dall'art. 107 del regolamento del personale degli uffici del Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro, con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.

Ove occorra, sarà aggregato un membro per l'esame della lingua tedesca, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nella parte prima, titolo 1°, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, in quanto con esse compatibili, quelle contenute nel capo 6° del regio decreto, 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 157 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1957

*Il Ministro*: MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *luglio* 1957
*Registro n.* 20 *Tesoro, foglio n.* 240

---

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

I. — *Prove scritte*

Parte prima:

1) componimento italiano.

Parte seconda:

1) problema di artmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quello della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.

Parte terza:

1) una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

II. — *Prova orale.*

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro e sull'ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e, particolarmente, dell'Italia e delle sue ex colonie;

4) nozioni elementari di statistica;

5) lettura e traduzione dal tedesco in italiano o dall'italiano in tedesco e conversazione in lingua tedesca.

III. — *Prova pratica di dattilografia*

Roma, addì 10 luglio 1957

*Il Ministro*: MEDICI

ALLEGATO 2

Schema semplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

*Ministero del Tesoro Ragioneria generale dello Stato*
ROMA

Il sottoscritto . . . . .
nato a . . (prov. . . .)
il (1) e residente in . .
(prov .) via . n.
chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova delle Ragionerie provinciali dello Stato.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di conseguito presso l'Istituto di . . in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nella Regione Trentino-Alto Adige e di voler sostenere le prove scritte presso la sede di (5).

. . addì . 195

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 2 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

ex dipendente dall'I.R.C.E.;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare una delle sedi previste nell'art. 11 del bando.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stessa risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5715)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.